

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 120/2020, COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 108/2021, DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E SANIFICAZIONE A CHIAMATA ANTI COVID-19 PRESSO LA SEDE DEL CONI POINT DI TERNI.

CIG 886864093E - RDA 28686

IL PROCURATORE

VISTO l'art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, n° 178;

VISTO lo Statuto della Sport e salute S.p.A. approvato in data 26 marzo ed aggiornato in data 9 settembre 2021;

VISTA giusta procura notarile del 22 gennaio 2021 n° 117 Serie IT;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo "D.lgs. 50/2016") e, in particolare:

- l'art. 36, comma 1, sui contratti sottosoglia;
- l'art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- le Linee guida ANAC n. 4 relative alle procedure sottosoglia e, in particolare, il paragrafo 4 relativo all'affidamento diretto;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dalla Legge n. 108/2021 (d'ora in poi anche solo "Decreto semplificazioni"), e, in particolare, l'art. 1, commi 1, a tenore del quale *"Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza*

V.2

indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto" e 2, lett. a), in forza del quale "Fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro";

VISTO il vigente Regolamento interno per gli acquisti sottosoglia;

CONSIDERATO che fino al 30 giugno 2023 si applica il regime derogatorio al D.lgs. 50/2016 introdotto a seguito dell'entrata in vigore del Decreto semplificazioni sopra richiamato;

VISTO l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla Direzione Infrastrutture, Sistemi e Ingegneria dello Sport – Facility Management (Direzione richiedente) di affidare le prestazioni in oggetto, nelle more dell'aggiudicazione del nuovo contratto;

PRESO ATTO della richiesta formulata dalla Direzione richiedente di affidare le prestazioni in oggetto all'operatore economico S.M.A.C. SRL, senza previa consultazione di operatori economici e nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara;

VALUTATO che per l'affidamento in oggetto non verrà richiesta la costituzione di una Garanzia definitiva in quanto sussistono, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lg. 50/2016, i presupposti per derogare all'obbligo di costituzione della Garanzia definitiva in quanto:

- l'importo dell'affidamento è inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016, ora modificata in euro 139.000,00, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto semplificazioni;
- le prestazioni contrattuali non hanno carattere continuativo e periodico;
- per la costituzione della stessa l'operatore economico affidatario dovrà sostenere costi che ribalterà sulla Stazione appaltante in termini di aumento del prezzo di affidamento;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è l'Ing. Giuseppe Di Gregorio nella sua qualità di Responsabile della Direzione Acquisti;

CONSIDERATO che, trattandosi di accordo misto non impegnativo e vincolante per la stazione appaltante, la necessaria copertura finanziaria sarà accertata all'atto dell'emissione dell'ordine di acquisto su SAP;

CONSIDERATO che l'affidamento si intenderà efficace solo a seguito della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

RITENUTO che, ai fini della verifica del rispetto dei termini di cui al secondo periodo dell'art. 1, comma 1, del Decreto semplificazioni (a norma del quale "l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento"), la data di adozione dell'atto di avvio del procedimento coincide con la data di comunicazione dell'affidamento all'operatore economico affidatario,

DISPONE:

l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto semplificazioni, per i motivi sopra esposti, a favore dell'operatore economico:

S.M.A.C. Srl, sede legale a Terni, Via Narni, 211, C.F. e P. IVA 00642460554,

delle seguenti prestazioni: servizio di pulizia ordinaria e sanificazione a chiamata anti Covid-19 presso la sede del CONI Point di Terni;

alle condizioni di seguito riportate:

- a) Importo complessivo dell'affidamento: euro 5.038,00 + IVA così suddiviso:
 - i. Importo ordinario del servizio di pulizia: euro 1.738,00
 - ii. Importo relativo al servizio di sanificazione a chiamata: euro 3.300,00
 - iii. Importo degli oneri per la sicurezza da interferenze: euro 0,00.

L'importo sopra indicato rappresenta l'importo massimo di spesa non impegnativo e vincolante per Sport e salute.

Sport e salute non assume pertanto alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo massimo di spesa in quanto si tratta di importo stimato e, quindi, meramente presuntivo.

L'operatore economico affidatario non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui l'importo massimo di spesa non venga raggiunto ovvero qualora il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

- b) Durata del contratto: 5 mesi.

Sport e salute emetterà, durante la vigenza contrattuale, singoli ordinativi del servizio fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa.

Il Contratto si intenderà terminato anche prima della scadenza, o dell'eventuale termine di proroga, nell'ipotesi di totale raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

L'operatore economico affidatario non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'Importo massimo di spesa.

La durata del Contratto può inoltre essere prorogata, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo Contraente. In tal caso l'operatore economico affidatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione appaltante.

DISPONE ALTRESI':

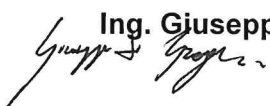
- di avviare, nei confronti dell'operatore economico affidatario, la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 ANAC in vigore;

- di dare atto che l'affidamento si intenderà efficace solo a seguito della verifica positiva sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- la pubblicazione della presente determina sul sito internet della stazione appaltante nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Per approvazione

Responsabile del procedimento per l'affidamento

Ing. Giuseppe Di Gregorio



Il Procuratore

Mario Coppola

